



Comune di San Piero Patti

Città Metropolitana di Messina

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 102 A 110, DELLA LEGGE 30
DICEMBRE 2025 N. 199**

(approvato con delibera di C.C. n. 13 del 29.6.2026)

PARTE I- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 2 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 3 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

PARTE III- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 2 – Termini e modalità di presentazione della domanda

Articolo 3 – Importi dovuti

Articolo 4 – Perfezionamento della definizione

Articolo 5 – Diniego della definizione

Articolo 6 – Sospensione del processo

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 2 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 3 – Effetti della definizione agevolata

PARTE V- ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1 – Entrata in vigore

PARTE I- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:
 - a) delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 ancora non affidati ad AdeR;
 - b) delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.
 - c) degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.
 - d) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
 - e)- degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a IMU e CUP e altre entrate patrimoniali, cumulativamente o singolarmente ¹

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi fino al 31 dicembre 2025, non ancora affidati ad AdeR, possono essere estinti versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2025.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

5. Il Comune di San Piero Patti, su istanza del debitore da presentarsi entro 31 agosto 2026, comunica, nei successivi 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 2 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 1, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni

¹ Con riferimento all'IMU la definizione opera solo nei limiti della quota comunale.

di cui all'articolo 1, comma 5, apposita dichiarazione, in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 20 giorni dall'approvazione del presente regolamento, mediante raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento secondo i criteri di cui al comma 2.

2. Il Comune entro il 30 novembre 2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 15 dicembre 2026;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di ventiquattro rate, la prima delle quali con scadenza al 15 dicembre 2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 15 di ciascun mese di ogni anno;

Le rate non possono avere un importo inferiore a € 100,00.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

Articolo 3 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di dilazione di pagamento concessa dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare

delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 1, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 2, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto le fattispecie di debito di cui all'articolo 1 e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi con compensazione delle spese di lite. Alla dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata di cui sopra, seguirà la comunicazione del Comune di cui all'articolo 2 comma 2. Il debitore deposita istanza di rinuncia al ricorso ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la

compensazione delle spese di lite da formalizzare in sede di giudizio. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso o la mancata accettazione della rinuncia, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

PARTE III- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti, in quanto non vi sono importi da versare da parte del contribuente. Del pari, debbono ritenersi escluse dalla definizione agevolata le controversie relative alla spettanza di agevolazioni, come quelle relative al diniego di rateizzazione (Cass. ss. uu. n. 15647/2010), in quanto l'importo oggetto di rateizzazione è cristallizzato in un atto di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Articolo 2 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 1 deve essere presentata entro il 31 agosto 2026. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 20 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 3 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 1, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo,

qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;

il 40% del valore della controversia negli altri casi:

in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 4 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 3, entro il 15 dicembre 2026.

2. E' ammesso il pagamento rateale, in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, aventi scadenza il 15 di ogni mese di ciascun anno. La prima rata deve essere versata entro il 15 dicembre 2026. Le rate non possono avere un importo inferiore a € 100,00. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima o unica rata in scadenza il 15 dicembre 2026. In caso di mancato pagamento di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 3, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 2, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 5 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 2, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 6 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 4. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo o entrata patrimoniale dovuto per le annualità dal 2021 al 2025;
- omesso o carente versamento delle rate scadute alla data del 1° gennaio 2026 a seguito di dilazione di pagamento concessa dal Comune;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2021 al 2025;

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 2, comma 2.

Articolo 2 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 1, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 31 agosto 2026 apposita dichiarazione, in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 20 giorni dall'approvazione del presente regolamento, mediante raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento secondo i criteri di cui al comma 2. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1 notifica ai debitori che hanno dichiarato di avvalersi della definizione agevolata l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 15 dicembre 2026;

b) ovvero versamento nel numero massimo di diciotto rate mensili, la prima con scadenza al 15 dicembre 2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 15 di ogni mese di ciascun anno: le rate non possono avere un importo inferiore a € 100,00;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3 Nel caso delle entrate di cui alla lettera e) dell'articolo 1 della Parte 1, l'importo è quello indicato dal richiedente nel modello di richiesta e il numero di rate con le relative scadenze è quello riportato nel modello stesso quale scelta del richiedente basata sulle opzioni proposte in conformità con i criteri di cui al comma 2.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

5. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

7. In caso di omessi versamenti rateali a seguito di dilazione di pagamento concessa dal Comune, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 3 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006 n.296 e di quelli prescrizione.

PARTE VI- ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal momento in cui la delibera consiliare di approvazione diviene esecutiva e ne viene data pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

